

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2005}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASLINI, SERRENTINO, USELLINI

Presentata il 1° agosto 1984

**Riordinamento delle carriere del personale statale delle
stazioni sperimentali per l'industria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unità proposta di legge muove dall'esigenza, avvertita da lungo tempo, del riordinamento dei ruoli del personale statale delle stazioni sperimentali per l'industria.

I ruoli e lo sviluppo delle carriere attuali di tale personale risultano inadeguati e non in armonia con quelli del personale degli altri istituti analoghi di ricerca, tenuto conto del fatto che detti istituti sono tuttora disciplinati dal regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente provvedimento mira, appunto, ad eliminare le difformità ed inadeguatezze lamentate. In particolare: stabilisce i ruoli e le dotazioni organiche del personale statale, con l'indicazione dei re-

lativi parametri, degli anni di permanenza nella classe di stipendio e delle qualifiche.

Nelle tabelle allegate alla presente iniziativa è fissata la nuova progressione di carriera di tale personale, in sostituzione di quella di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 1971, n. 262.

I nuovi ruoli previsti sono: ruolo dei direttori; ruolo dei direttori di sezione; ruolo degli sperimentatori e dei primi sperimentatori (ruoli che configurano la carriera direttiva); ruolo di perito analista; ruolo dei segretari (che configurano la carriera di concetto).

L'organico del personale ammonta a 59 unità.

Il personale direttivo è in sostanza agganciato, per quanto riguarda il trattamento economico, al personale docente dell'università; mentre il personale di concetto, sinora assimilato all'equivalente personale dei Ministeri, viene agganciato, per ragioni di omogeneità con il personale direttivo, all'equivalente personale non docente dell'università.

Rispetto alla precedente pianta organica non si registra alcun aumento nel numero delle unità di personale.

Le principali variazioni apportate con le nuove tabelle sono le seguenti:

a) per quanto riguarda il ruolo dei direttori (il cui numero rimane corrispondente a quello delle stazioni sperimentali per l'industria in atto esistenti) le classi di stipendio sono state determinate tenendo presente anche la situazione delle corrispondenti posizioni negli altri simili istituti statali di ricerca, nonché la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed alla legge 11 luglio 1980, n. 312;

b) istituzione del ruolo dei direttori di sezione, con un organico di 12 persone. Le stazioni sperimentali per l'industria hanno una strutturazione che già comporta di fatto la qualifica di direttore di sezione. Basta ricordare in proposito che la stazione sperimentale per le conserve alimentari di Parma ha una propria sezione distaccata in Salerno.

Comunque, con la presente iniziativa, per « sezioni » s'intendono non soltanto le unità distaccate territorialmente dalle sedi principali, ma anche i reparti che costituiscono unità operative di particolare importanza e autonomia nell'ambito della sede principale.

Anche per detto ruolo si è tenuto conto della situazione esistente negli altri simili istituti statali di ricerca, alla luce anche della normativa di cui alla citata legge 11 luglio 1980, n. 312;

c) circa i ruoli degli sperimentatori e primi sperimentatori, dei periti analisti e dei segretari, sono stati apportati solo opportuni aggiornamenti.

Per quanto riguarda i concorsi per l'accesso ai vari ruoli di tutto il personale in questione, la chiarezza delle norme previste esime da particolari illustrazioni.

Si sottolinea, invece, che la presente iniziativa prevede alcune norme transitorie, intese a regolare le modalità di passaggio dalla precedente normativa a quella qui proposta, per quanto attiene alla posizione del personale statale in atto occupato presso le stazioni.

Si tiene conto in queste norme, essenzialmente, della notevole anzianità maturata dalla maggior parte degli attuali sperimentatori, i quali, pur in condizioni di merito, hanno avuto, diversamente dalle altre categorie statali simili, impedito ogni qualsiasi sbocco di carriera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le carriere del personale delle stazioni sperimentali per l'industria si sviluppano secondo le classi e i parametri di stipendio indicati nelle tabelle allegate alla presente legge.

ART. 2.

La nomina a direttore straordinario di stazione sperimentale per l'industria ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli, indetto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Al concorso possono partecipare i laureati in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica. Il bando di concorso può indicare altre eventuali lauree in relazione alla specifica attività svolta dalle stazioni sperimentali.

Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare anche i direttori, i direttori di sezione, i primi sperimentatori e gli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria, i dirigenti di ricerca e i ricercatori di altri enti pubblici e università, nonché i docenti universitari ordinari e associati, qualora abbiano una anzianità di servizio nei ruoli d'origine di almeno 12 anni.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, accademici e vari; le attività scientifica e tecnica; le pubblicazioni scientifiche; le attività nel campo della organizzazione e gestione di un istituto o laboratorio di ricerca.

Per le valutazioni delle singole categorie, la commissione giudicatrice dispone dei seguenti punti:

- a) titolo di studio, titoli accademici e vari, fino ad un massimo di punti 25;
- b) attività scientifica e tecnica, fino ad un massimo di punti 25;

c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 25;

d) attività organizzativa e gestionale, fino ad un massimo di punti 25.

Per l'ammissione al concorso predetto si osservano le disposizioni vigenti per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione negli impieghi civili dello Stato, prescindendo dal limite massimo di età.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, da un direttore di altra stazione sperimentale per l'industria, da due professori universitari, ordinari di materie attinenti all'attività della stazione per la quale è bandito il concorso al posto di direttore, da un dirigente dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I candidati interni, anche se in servizio presso altre stazioni sperimentali per l'industria, in caso di parità di punteggio sono preferiti agli esterni.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

ART. 3.

I direttori straordinari al termine del terzo anno di effettivo servizio conseguono la nomina a direttore ordinario, previ pareri favorevoli:

a) di una commissione, nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta di tre persone competenti nel settore in cui opera la stazione, per un giudizio sull'attività svolta dagli interessati;

b) del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I direttori straordinari che non abbiano conseguito la nomina a direttore ordinario possono essere, a domanda, e previo parere favorevole della predetta commissione, mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale sono sottoposti al giudizio di una nuova commissione nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la nomina a direttore ordinario, sono dispensati dal servizio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Qualora la nomina, in seguito al risultato del concorso di cui al precedente articolo 2, sia conseguita:

a) da chi già ricopre il posto di direttore ordinario di altra stazione, questi conserva l'anzianità posseduta nel posto precedente;

b) da chi proviene dai ruoli statali delle stazioni sperimentali per l'industria con qualifica diversa da quella di direttore ordinario, questi recupera nel nuovo ruolo l'anzianità maturata oltre i 12 anni complessivi di servizio.

In entrambi i casi di cui al comma precedente il recupero dell'anzianità diviene operante dopo la nomina a direttore ordinario.

Al personale di cui al comma precedente, al quale per effetto della nuova nomina compete una retribuzione complessiva inferiore a quella precedentemente goduta, è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica, pari alla differenza fra le due retribuzioni.

La nomina a direttore ordinario decorre a tutti gli effetti dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio effettivo prestato come direttore straordinario.

ART. 4.

La nomina a direttore di sezione straordinario delle stazioni sperimentali per l'industria ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Al concorso possono partecipare i laureati in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica. Il bando di concorso può indicare altre eventuali lauree in relazione alla specifica attività svolta dalla sezione delle stazioni sperimentali in causa.

Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare anche i direttori di sezione di altra stazione sperimentale per l'industria, i primi sperimentatori e gli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria, i dirigenti di ricerca e i ricercatori di altri enti pubblici e università, nonché i docenti universitari ordinari e associati, qualora abbiano un'anzianità di servizio nei ruoli di origine di almeno 12 anni.

La commissione giudicatrice è identica a quella prevista dall'articolo 2 per la nomina a direttore straordinario. Tale commissione dispone di dieci punti per la valutazione di titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Le prove di esame consistono in una prova scritta e in un colloquio sull'attività svolta, secondo il programma indicato nel bando di concorso.

La prova scritta e l'esame-colloquio non si intendono superati se il candidato non ottiene almeno otto punti in ciascuna prova.

La votazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nella prova scritta e quelli ottenuti nell'esame-colloquio.

Per l'ammissione al concorso predetto si osservano le disposizioni vigenti per l'espletamento dei concorsi pubblici.

Qualora la nomina, in seguito al risultato del concorso di cui all'articolo 3, cada su chi già ricopre il posto di direttore di sezione ordinario di altra stazione, questi conserva l'anzianità posseduta nel precedente posto al momento della nuova nomina.

ART. 5.

I direttori di sezione straordinari, al termine del terzo anno di effettivo servizio, conseguono la nomina a direttore di sezione ordinario previ pareri favorevoli:

a) di una commissione, nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta di tre persone competenti nel settore in cui opera la stazione, per un giudizio sull'attività svolta dagli interessati;

b) del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I direttori di sezione straordinari che non abbiano conseguito la nomina a direttori di sezione ordinari possono essere, a domanda e previo consenso del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per l'industria, mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale sono sottoposti nuovamente al giudizio dei citati organi, competenti ad esprimere il parere per la nomina a direttori di sezione ordinari.

Coloro che, al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio, non conseguono la nomina a direttore di sezione ordinario, restano nel ruolo di provenienza.

Coloro che sono nominati direttori di sezione ordinari recuperano nel nuovo ruolo l'eventuale anzianità maturata oltre i 12 anni complessivi di servizio.

ART. 6.

La nomina a sperimentatori in prova ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare i laureati in chimica, chimica industriale e ingegneria chimica, in possesso dei requisiti generali previsti per gli impiegati civili dello Stato. Il bando di concorso può prevedere anche altre eventuali lauree in relazione alla specifica attività svolta dalla stazione.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione e di specializzazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta e una a carattere pratico ed in un colloquio sulle materie di cui al bando di concorso.

La commissione giudicatrice del concorso dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova e di dieci punti per il colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che hanno riportato una media di almeno sette punti nelle due prove e non meno di sei punti in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno sei punti.

La votazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle due prove e i punti ottenuti nel colloquio.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sperimentatore in prova, nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composta da un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, che la presiede, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, un direttore di una delle stazioni sperimentali per l'industria, un funzionario di-

rigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

ART. 7.

Gli sperimentatori in prova conseguono la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento il periodo di prova può essere prorogato di altri sei mesi su conforme avviso dei predetti organi.

La progressione di carriera degli sperimentatori avviene secondo i parametri e gli anni di permanenza nella classe di stipendio indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

Agli sperimentatori è inoltre attribuito il trattamento previsto nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per quanto riguarda l'impegno a tempo pieno.

Gli sperimentatori al raggiungimento della III classe di stipendio (nove anni di servizio) possono, a domanda e previo giudizio di idoneità espresso da una commissione identica a quella prevista nell'articolo 6 della presente legge, essere inquadrati nella prima classe del ruolo dei primi sperimentatori.

ART. 8.

La nomina a perito analista in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso di diploma di

perito industriale e degli altri requisiti generali previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Il concorso consiste in due prove, di cui una scritta, una pratica ed un colloquio secondo le modalità determinate da bando di concorso.

La progressione in carriera dei periti analisti avviene secondo il parametro e gli anni di permanenza nelle classi di stipendio indicati nella tabella D allegata alla presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 10.

ART. 9.

La nomina a segretario in prova nel ruolo amministrativo del personale di concetto di cui alla Tabella E allegata alla presente legge si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado e degli altri requisiti generali previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Il concorso consiste in due prove scritte ed in un colloquio secondo le modalità determinate dal bando di concorso.

La progressione in carriera dei segretari avviene secondo il parametro e gli anni di permanenza nella classe di stipendio, come indicato nella tabella anzidetta, salvo il disposto del successivo articolo 10.

ART. 10.

I periti analisti ed i segretari possono accedere, dopo 15 anni di servizio effettivo dalla data della nomina, al settimo livello retributivo funzionale previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si pronuncia al riguardo sulla base di una relazione del direttore della stazione sperimentale presso la quale il dipendente presta servizio. Ai periti analisti ed ai segretari viene esteso il trattamento economico stabi-

lito per il personale non docente dell'università ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 7 giugno 1975, n. 259.

ART. 11.

I direttori ordinari sono collocati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Ad essi viene riconosciuto per intero il servizio prestato nella qualifica di direttore ordinario delle stazioni sperimentali per l'industria e per il 50 per cento l'eventuale servizio prestato in precedenza.

ART. 12.

Il personale appartenente al ruolo degli sperimentatori, alla data di entrata in vigore della presente legge viene collocato nel ruolo organico di cui alla tabella C allegata alla presente legge e al parametro corrispondente all'anzianità di carriera già maturata nel ruolo di provenienza, con la attribuzione di eventuali scatti biennali di stipendio per la maggiore anzianità.

In sede di prima applicazione della presente legge agli sperimentatori in servizio che nel preesistente ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il parametro più elevato, si applica il disposto di cui all'articolo 156 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 13.

In sede di prima applicazione della presente legge gli sperimentatori i quali abbiano già maturato 20 anni di effettivo servizio sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione del Ministero dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato, nel ruolo organico di cui alla tabella B allegata alla presente legge, con la conservazione dell'eventuale anzianità eccedente i 20 anni.

Detto inquadramento può avvenire anche con la collocazione in soprannumero rispetto ai posti disponibili per ogni singola stazione, secondo quella che sarà la struttura dell'istituto, da determinare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In sede di prima applicazione della presente legge gli sperimentatori che abbiano già maturato 15 anni di servizio effettivo, sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione del Ministero stesso, nel ruolo dei « primi sperimentatori », di cui alla tabella C allegata alla presente legge, con la conservazione della eventuale anzianità eccedente i 15 anni.

Il servizio prestato nella carriera direttiva dei ruoli non statali dei singoli Istituti viene valutato con le stesse modalità stabilite per il servizio reso nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato.

ART. 14.

Il personale tecnico della carriera di concetto è collocato nel ruolo organico di cui alla tabella D allegata alla presente legge, alla classe spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza salvo il disposto del precedente articolo 10.

ART. 15.

Il personale amministrativo della carriera di concetto (personale di segreteria) è collocato nel ruolo organico di cui alla tabella E allegata alla presente legge alla classe spettante in base alla anzianità maturata nel ruolo di provenienza con l'attribuzione di eventuali scatti biennali di stipendio per la maggiore anzianità, salvo il disposto del precedente articolo 10. In sede di prima applicazione della presente legge i periti analisti che, alla data di entrata in vigore della medesima, sono in

possesso del diploma di laurea in chimica o di ingegneria chimica ed i segretari che sono in possesso di quello in scienze economiche e commerciali, giurisprudenza e scienze politiche sono inquadrati al settimo livello retributivo funzionale.

I periti ed i segretari che non sono in possesso del requisito di cui al comma precedente accedono, previo giudizio favorevole espresso dal direttore della stazione sperimentale, dopo 10 anni di servizio effettivo al settimo livello retributivo funzionale.

ART. 16.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata l'articolazione degli uffici delle singole stazioni sperimentali per l'industria e la relativa pianta organica del personale nell'ambito dell'organico complessivo di cui alla presente legge.

ART. 17.

Tutte le precedenti disposizioni riguardanti il personale statale delle stazioni sperimentali per l'industria, non in contrasto con la presente legge, conservano la loro validità.

ART. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

RUOLO DEI DIRETTORI

EMOLUMENTI	Anni di permanenza	Classi di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
Carriere dei professori universitari ordinari a tempo pieno . .	—	VI		8
	2	V		
	2	IV		
	2	III		
	2	II	direttore ordinario	
	2	I		
	2	iniziale	direttore straordinario	

TABELLA B.

RUOLO DEI DIRETTORI DI SEZIONE

EMOLUMENTI	Anni di permanenza	Classi di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
Carriere dei professori universitari ordinari a tempo pieno . .	—	VI		12
	2	V		
	2	IV		
	2	III		
	2	II	direttore di sezione ordinario	
	2	I		
	2	iniziale	direttore di sezione straordinario	

TABELLA C.

RUOLO DEGLI SPERIMENTATORI E DEI PRIMI SPERIMENTATORI

PARAMETRO O EMOLUMENTI	Anni di permanenza	Classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	—	VI		} 25
Carriere dei professori universitari associati a tempo pieno . .	2	V	} Primi sperimentatori: ordinario straordinario straordinario	
	2	IV		
	2	III		
	2	II		
	2	I		
	2	iniziale		
Esami di idoneità:				
488,4	—	VI	} Sperimentatori	
462,0	2	V		
435,6	2	IV		
409,2	2	III		
382,8	2	II		
356,4	2	I		
330	2	idoneità		
300	3	—		

TABELLA D.

LIVELLO 6
RUOLO DEI PERITI ANALISTI

PARAMETRO	Anni di permanenza	Classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	—	V		
	5	IV		
	5	III		
	4	II	Perito analista	6
	3	I		
200	3	iniziale		

TABELLA E.

LIVELLO 6
RUOLO DEI SEGRETARI

PARAMETRO	Anni di permanenza	Classe di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
	—	V		
	5	IV		
	5	III		
	4	II	Segretario	8
	3	I		
200	3	iniziale		